

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE RISORSE IDRICHE 17 novembre 2022, n. 177

Autorizzazione allo scarico nel mare Adriatico delle acque reflue effluenti dall'impianto di depurazione a servizio dell'agglomerato di Giovinazzo. D.Lgs. n.152/2006 e L.R.n.18 /2012.

Il giorno 17/11/2022, nella sede della Sezione Risorse Idriche, in Bari, Lungomare Nazario Sauro, 45/47, Bari, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile della P.O. "Gestione delle infrastrutture Idrico-Fognarie":

il Dirigente della Sezione

VISTI:

- gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/07/1998, con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
- l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- la normativa del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27.04.2016, nonché del D.Lgs.196/03 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali ed alla libera circolazione di tali dati;
- il D.P.G.R. n. 22 del 22.01.2021 di adozione della struttura organizzativa regionale "MAIA 2.0 – Modello Ambidestro per l'innovazione della macchina Amministrativa Regionale" che, nell'individuare l'articolazione in Dipartimenti – Sezioni – Servizi, colloca, in particolare, la Sezione Risorse Idriche nell'ambito del Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture;
- l'AD n. 16 del 31.03.17 di "Attuazione del decreto del Presidente della GR n.443 del 31.07.2015". Conferimento incarichi di Direzione di Sezione;
- la DGR n. 1669 del 30/10/2017 con la quale è stata affidata la direzione della Sezione Risorse Idriche all'Ing. Andrea Zotti, da ultimo prorogata con DGR 1424 del 01/09/2021;
- la D.G.R. n. 1576 del 30 settembre 2021 con la quale viene confermato l'incarico di direzione della Sezione Risorse Idriche all'Ing. Andrea Zotti;
- la D.G.R. n. 56 del 31 gennaio 2022 con la quale è stato prorogato l'incarico di direzione dei Servizi della Giunta regionale;

VISTI ALTRESÌ:

- il D.Lgs. n. 152/06 e ss. mm. ed ii. recante "Norme in Materia Ambientale" ed in particolare la Parte Terza dello stesso che detta "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche" con il quale vengono stabiliti, nella Sezione II "Tutela delle acque dall'inquinamento", i principi generali e le competenze per il rilascio delle autorizzazioni agli scarichi delle acque reflue;
- l'Allegato 5 alla parte III del predetto D.Lgs. n. 152/06 e ss. mm. ed ii. recante "Limiti di emissione degli scarichi idrici";
- il Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia (nel seguito PRTA) approvato in via definitiva con Deliberazione di Consiglio Regionale n. 230 del 20 ottobre 2009 che all'Allegato 14 (Programma delle Misure - Tab. 3.2 – Programmazione interventi settore fognario/depurativo e riuso) ha individuato, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici, i recapiti finali degli scarichi rivenienti dagli impianti di depurazione delle acque reflue urbane, nonché i trattamenti a cui devono essere sottoposti i reflui ed i relativi limiti allo scarico da rispettare;
- l'aggiornamento del PTA 2015-2021 adottato definitivamente con DGR n. 1521 del 07/11/2022 e gli effetti delle disposizioni dell'art. 65 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano stesso;

- gli artt. 75 e 124 del richiamato D.Lgs 152/06 e ss. mm. ed ii. e la LR 18 del 3 luglio 2012, art. 22 che attribuisce alla Regione Puglia la competenza al rilascio dell'autorizzazione allo scarico degli impianti di depurazione a servizio degli agglomerati di cui al PTA;
- la nota prot. 1311 del 20.07.2012 del Direttore di Area che invita i Dirigenti di Servizio, ciascuno per quanto di competenza, a porre in essere gli atti amministrativi conseguenti agli art. 22 e 23 della LR n. 18/2012;
- l'attuale assetto delle competenze in materia di controllo, rilevamento e sanzionatoria inerente agli scarichi di cui alla parte III del D.Lgs. 152/2006, così come definito dalle seguenti disposizioni normative: LR 17/2000, DGR 1116/2006, LR 30/2015 e ss. mm. ii., LR 37/2015 e ss. mm. ii, LR 9/2016, DD.GG.RR. 1080/2016, 124/2018, RR.RR. 4/2018 e 21/2019,
- il RR n. 13/2017 "*Disposizioni in materia di reti di fognatura, di impianti di depurazione delle acque reflue urbane e dei loro scarichi a servizio degli agglomerati urbani*" che ha abrogato i Regolamenti Regionali 3 e 5 del 1989;

PREMESSO CHE:

- l'allora competente Provincia di Bari, con atto dirigenziale n. 441 del 17/07/2009, ha rilasciato in favore di AQP Spa, in qualità di gestore del SII, l'autorizzazione allo scarico in mare (battigia) dell'effluente dell'impianto di depurazione a servizio dell'agglomerato di Giovinazzo;
- l'AQP, con nota prot 115514 del 05/10/2012, acquisita in atti al prot. 4567 del 15/10/2012, ha chiesto il rinnovo del titolo autorizzativo allo scarico, interessando la Regione Puglia divenuta medio tempore competente per effetto della LR n. 18/2012;
- il Servizio Tutela delle acque della Regione Puglia, con nota prot. 5655 del 10/12/2013, ha chiesto la trasmissione della documentazione tecnico-amministrativa utile ai fini istruttori, sollecitandone l'invio con successive nota prot. 2599 del 06/06/2014;
- l'AQP, con nota prot. 91011 del 04/08/2017, ha riscontrato le richieste della Regione;
- la scrivente Sezione, con nota prot. 4973 del 19/04/2018, ha diffidato l'AQP per superamenti dei valori limite acclarati da Arpa Puglia;
- l'AQP, con nota prot. 45071 del 02/05/2018, ha riscontrato la diffida della Regione;
- l'AQP, con nota prot. 116354 del 16/11/2018, ha trasmesso il piano di gestione di cui al RR n. 13/2017;
- la Regione Puglia Servizio Via, Vinca, con AD n. 256 del 02/09/2020, ha escluso dalla Valutazione d'impatto ambientale il progetto di potenziamento del depuratore di Giovinazzo (P1384);

ATTESO CHE:

- il depuratore sarà oggetto dell'intervento di potenziamento (P1384), i cui lavori dovrebbero essere avviati entro la fine del 2022, con "messa in esercizio" entro il 2024 (cfr relazione monitoraggio progetto aggiornata al terzo trimestre 2022);
- dalla lettura delle Relazioni generale e di processo relative al succitato progetto definitivo, si evince che l'impianto raggiungerà una potenzialità pari a 32.116 A.E., con una portata media di 171 mc/h (dotazione idrica di 160 l/(ab*d));
- dalla lettura del disciplinare di gestione provvisoria (elaborato R18 del progetto definitivo P1384), emerge che i lavori previsti dal progetto di potenziamento sono stati organizzati in modo tale da ridurre le interferenze con la normale conduzione dell'impianto di depurazione; fatta eccezione per temporanee e trascurabili ripercussioni prevedibili nelle fasi 2, 5, 9, 11, l'impianto di depurazione dovrebbe conservare la sua performance depurativa;
- con il progetto P1384 si raggiungeranno i seguenti obiettivi: potenziare la capacità depurativa dell'impianto per un carico generato di 32.116 AE, adottando i criteri dimensionali indicati nel RR n. 13/2017; implementazione del trattamento terziario per erogare reflui affinati rispettosi dei valori limite del DM 185/2003; contenimento delle emissioni odorigene e gestione delle acque meteoriche secondo il RR n. 26/2013.
- nella sua attuale consistenza, l'impianto ha una potenzialità di 24.000 A.E., conformemente a quanto indicato nella Determinazione Dirigenziale AIP n.72 del 10/03/2022 e come peraltro indicato nella relazione

generale e di processo del progetto di potenziamento P1384;

- lo scarico è assoggettato ai limiti di cui alla tab. 1 all. V alla parte III del d.lgs. 152/2006 e ss. mm. ii., nonché ai limiti di tab. 3 del medesimo allegato, applicabili in presenza di scarichi di acque di processo in fogna nera;
- Il processo depurativo è del tipo a fanghi attivi e con stabilizzazione aerobica dei fanghi e successiva disidratazione meccanica degli stessi;
- La filiera di trattamento attualmente presente è la seguente:

Linea acque

- Grigliatura;
- Misura della portata su canale Venturi;
- Equalizzazione delle portate;
- Grigliatura;
- Flash mixing e flocculazione liquami (trattamento d'emergenza);
- Sedimentazione primaria;
- Ripartizione di portata tra le due linee di trattamento biologico;
- Comparto biologico anossico di Predenitrificazione;
- Comparto biologico di Ossidazione - Nitrificazione;
- Ricircolo miscela areata;
- Sedimentazione finale;
- Ricircolo fanghi attivi;
- Disinfezione;

Linea fanghi

- Digestione aerobica;
- Post ispessimento statico;
- Disidratazione meccanica fanghi;
- Letti di essiccamento fanghi, di emergenza;
- le acque reflue depurate, in uscita dall'impianto, vengono addotte al recapito finale Mare Adriatico, tramite un collettore emissario della lunghezza di circa 1.350 m che termina sulla costa rocciosa, nel punto avente le seguenti coordinate nel sistema UTM WGS84 33N: 642.404,74 E, 4.559.793,19 N; (16°41'51,95"E, 41°10'37,13"N – nel sistema WGS84);
- il PTA 2009-2015 aveva previsto inizialmente un carico organico generato (COG) dall'agglomerato di Giovinazzo pari a 32.116 AE, una potenzialità dell'impianto di depurazione pari a 24.000 AE e lo scarico in mare (in battigia) nel rispetto dei valori limite di tab. 1;
- il PTA 2015-2021 ha aggiornato il dato di COG dell'agglomerato di Giovinazzo, portandolo a 28.300 AE, ed il dato della potenzialità del depuratore;
- in base ai dati di esercizio del depuratore in esame, forniti dal gestore e relativi all'anno 2021, è emerso che gli AE serviti si siano attestati su 32.706 e che il volume annuo trattato sia stato pari a 1.153.400 mc/anno (3.160 mc/giorno ~ 132 mc/ora);
- dall'esame degli esiti degli accertamenti analitici condotti da Arpa Puglia sull'effluente depurato nel 2021 e nel primo semestre del 2022, è emerso un sostanziale rispetto dei valori limite allo scarico dei parametri di tab. 1 e tab. 3 all. V alla parte III del d.lgs. 152/2006, fatta eccezione per due soli superamenti dei valori limite di "NH4" accertati da Arpa Puglia con rdp n. 242 del 13/01/2021 e n. 7381 del 05/05/2021;

VISTO INOLTRE CHE:

- con l'art. 22 della LR n. 18/2012, la Regione ha avocato a sé la competenza al rilascio delle autorizzazioni allo scarico relative ai depuratori del Servizio Idrico Integrato a servizio degli agglomerati di cui al Piano di Tutela delle acque;
- a seguito del processo di riordino delle funzioni provinciali avviato con L 56/2014, la Regione Puglia ha altresì adottato le LL.RR. n. 31/2015 e ss. mm. ii., n. 37/2015 e ss. mm. ii. e n. 9/2016, con la conseguente riallocazione in capo alla Sezione di Vigilanza Ambientale regionale delle competenze in materia di vigilanza

e controllo derivanti dalle funzioni non fondamentali delle Province, ivi inclusi gli scarichi dei depuratori comunali che, per effetto delle succitate disposizioni normative, sono stati espunti dal novero di quelli “di interesse provinciale”, così come indicati all’art. 28 della LR n. 17/2000;

- la piena operatività della Sezione di Vigilanza Ambientale regionale è stata comunque conseguita soltanto con l’entrata in vigore del RR n. 21 del 2019, pubblicato sul BURP n. 126 del 04/11/2019;
- per le finalità connesse al presente atto, la Sezione di Vigilanza Ambientale della Regione è identificabile come autorità preposta alla vigilanza e controllo degli scarichi dei depuratori comunali a servizio degli agglomerati urbani di cui al PTA;
- Arpa Puglia, ai sensi della DGR 1116/2006 e della L 132/2016, è il soggetto preposto all’esecuzione degli accertamenti analitici sugli effluenti dei depuratori comunali, con le frequenze e le modalità definite dall’all. V alla parte III del d.lgs. 152/2006 e dall’allegato 1 della precitata DGR 1116/2006;
- le Province, le Asl ed i Comuni, cui sono attribuite specifiche funzioni in materia ambientale, igienico sanitaria e di vigilanza e controllo del territorio, per le finalità del presente atto risultano ulteriori soggetti deputati al controllo;

RILEVATO CHE sulla base del quadro istruttorio acquisito nell’ambito del procedimento *de quo* e degli elementi informativi sopra esposti, si ravvedono i presupposti di fatto e le ragioni di diritto per procedere all’adozione del presente provvedimento;

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. n. 196/2003 E DEL REGOLAMENTO UE n. 679/2016

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto in materia di protezione dei dati personali dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e dal d.lgs. 196/03 e ss. mm. ii., nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI

(ai sensi del d.lgs. n. 118/11)

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Dichiarazioni e/o attestazioni:

Il sottoscritto attesta che il presente procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto delle norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

Il sottoscritto attesta, altresì, che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

Responsabile della P.O.

“Gestione delle infrastrutture idrico fognarie”

Dott. Pierelli Emiliano

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE RISORSE IDRICHE

sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile della P.O. “Gestione delle infrastrutture idrico fognarie”, ritenuto di dover provvedere in merito con l’adozione della presente decisione finale, vertendosi quale

materia non ricadente in alcuna fattispecie delle competenze attribuite agli organi di direzione politica, ex art. 4 della L.R. 7/97, bensì in quella di cui all'art. 5, comma 1, lett. a), della richiamata L.R. 7/77 attribuita alla funzione dirigenziale,

DETERMINA

1. **di considerare** la premessa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **di adottare**, ai sensi della Parte III del Dl.gs. n. 152 del 3 aprile 2006 e ss. mm. ed ii., dell'art. 22 della Legge Regionale n.18 del 3 luglio 2012, ed in favore di AQP, l'autorizzazione allo scarico del depuratore a servizio dell'agglomerato di Giovinazzo nel Mare Adriatico, nel punto di scarico avente le seguenti coordinate nel sistema UTM WGS84 33N: 642.404,74 E, 4.559.793,19 N; (16°41'51,95"E, 41°10'37,13"N – nel sistema WGS84);
3. **di stabilire che:**
 - a) l'autorizzazione allo scarico avrà validità di **4 (quattro) anni** decorrenti dalla data della sua notifica agli interessati; almeno 1 anno prima della scadenza, l'AQP Spa, dovrà inoltrare alla Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia, l'istanza di rinnovo del titolo autorizzativo, allegando la documentazione necessaria alla verifica di ottemperanza delle prescrizioni impartite e quella attestante il corretto funzionamento dell'impianto; lo scarico, ai sensi del comma 8 dell'art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e ss. mm. ii., potrà essere provvisoriamente mantenuto nel rispetto delle richiamate prescrizioni fino all'adozione del nuovo provvedimento ed a condizione che la domanda di rinnovo dell'autorizzazione sia stata tempestivamente presentata;
 - b) l'effluente depurato dovrà rispettare i valori limite di emissione di cui alla Tab. 1 dell'allegato 5 alla Parte III del Dl.gs. n. 152/06 e ss. mm. ed ii. ed **i valori limite di tab. 3 "scarico in acque superficiali", per quei parametri che le attività produttive possono scaricare in fogna (ivi compreso il saggio di tossicità e quello microbiologico con E. Coli max 2.500 ufc/100 ml)**, ai sensi delle disposizioni di cui al suddetto allegato 5 del TUA, qualora nella rete di fognatura nera vengano convogliati anche reflui di natura industriale, debitamente autorizzati e disciplinati dal gestore del SII;
4. **di stabilire che l'AQP osservi** le seguenti prescrizioni:
 - a) entro 60 giorni dalla notifica del presente atto dovrà:
 - attestare l'installazione e la piena funzionalità degli auto-campionatori e dei misuratori di portata in ingresso ed in uscita dall'impianto;
 - provvedere, lì dove non ancora effettuato, alla collocazione dei cartelli riportanti i rischi igienici ed i divieti nelle fasce di rispetto di cui all'art. 9 del RR n. 13/2017, attestando l'avvenuta esecuzione di quanto richiesto, indipendentemente dall'emissione dell'ordinanza sindacale, qualora il Comune di Giovinazzo non proceda in tal senso entro i termini stabiliti; **almeno uno dei cartelli dovrà essere posizionato in prossimità del punto di scarico;**
 - b) entro 180 giorni dalla notifica del presente atto dovrà redigere e trasmettere, alla Regione ed ARPA, il Piano di Monitoraggio con le modalità riportate all'allegato C6 – Gestione degli scarichi del RR n.13/2017, andando ad unificare ed aggiornare quanto indicato nel PMA predisposto con il progetto di potenziamento dell'impianto di depurazione (elaborato R25); il nuovo Piano di Monitoraggio dovrà essere validato da Arpa Puglia;
 - c) nella concessione delle autorizzazioni allo scarico in fogna nera di reflui industriali e/o di processo, l'AQP Spa dovrà tenere in debita considerazione i valori limite allo scarico di cui al precedente punto 3b), potendo individuare, in ragione della natura dei processi produttivi sottesi allo scarico, valori limite non meno restrittivi di quelli di tab. 3, soprattutto per tutti quei parametri che il presidio depurativo comunale non è in grado di trattare, portandoli al disotto dei valori limite *ex lege* previsti;

- d) ai sensi della DGR 1116/2006 e dell'allegato V alla parte III del TUA, in ragione della potenzialità massima del depuratore, l'Aqp dovrà effettuare un numero **minimo** di autocontrolli sull'effluente depurato almeno pari a 12 all'anno per i parametri di tab. 1, di cui 3 comprensivi dei parametri di tab. 3 "scarico in acque superficiali" (ivi compreso il saggio di tossicità e quello microbiologico con E. Coli max 2.500 ufc/100 ml); lo stesso numero **minimo** di autocontrolli, sul set di parametri sopra indicato, dovrà essere effettuato sulle acque in ingresso al depuratore;
- e) **in attesa della validazione del PM**, dovrà effettuare il monitoraggio della qualità delle acque del corpo idrico recettore durante la stagione balneare (con frequenza mensile); il set minimo di parametri da analizzare sarà il seguente: **PH, temperatura, Azoto Totale (come N), Fosforo Totale (come P), Enterococchi intestinali, Escherichia coli, Test di tossicità**; il monitoraggio del corpo recettore potrà essere modificato e/o integrato secondo le indicazioni che Arpa Puglia eventualmente fornirà nell'ambito del processo di validazione del Piano di Monitoraggio ai sensi del RR n. 13/2017;
- f) la comunicazione dei dati del monitoraggio sull'affluente, effluente e corpo idrico recettore avverrà con cadenza annuale, nelle more della piena operatività del PM; qualora, però si rilevino superamenti dei valori limite negli autocontrolli **sull'effluente**, questi dovranno essere prontamente trasmessi alla Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia, all'Arpa Puglia, alla Sezione di Vigilanza Ambientale, **unitamente ad una relazione che ne descriva le possibili cause e indichi le misure gestionali intraprese per la risoluzione delle problematiche occorse**;
- g) con la medesima cadenza annuale dovranno essere trasmessi alla Sezione Risorse Idriche della Regione e alla Sezione di Vigilanza Ambientale:
- l'attestazione di efficienza funzionale dell'impianto rilasciata sulla base dell'andamento complessivo del processo depurativo e dei risultati analitici dei suddetti autocontrolli;
 - l'attestazione di efficienza funzionale della condotta emissaria;
 - le schede riassuntive dei dati di esercizio mensili, nel format allegato al disciplinare di gestione ordinaria, firmate e vidimate dal Responsabile Tecnico dell'impianto;
- h) qualora il Gestore ricorra all'attivazione dei disciplinari di emergenza e/o di gestione speciale, dovranno essere osservati gli obblighi di comunicazione ivi previsti, in conformità alle disposizioni del RR n. 13/2017; il Gestore dovrà chiaramente aggiungere nell'elenco dei destinatari la Sezione di Vigilanza Ambientale della Regione;
- i) il Gestore dovrà inoltre segnalare alle autorità competenti ogni possibile problematica che possa condizionare la qualità dello scarico; rientrano tra tali forme di segnalazione certamente le comunicazioni di arrivo, all'impianto di depurazione, di scarichi anomali sia di tipo quantitativo che qualitativo che dovranno essere portate a conoscenza delle predette autorità competenti, al fine di attivare le idonee forme di controllo del territorio e della rete fognaria;
- j) il Gestore dovrà altresì comunicare alla Sezione Risorse Idriche e alla Sezione di Vigilanza ambientale della Regione Puglia, ad Arpa, agli ulteriori soggetti deputati al controllo (Provincia e Comune) ogni mutamento che, successivamente all'emanazione del presente provvedimento, dovesse verificarsi nei valori di portata dei reflui al recapito finale, nel processo depurativo e sulle attrezzature;
- 5. di impegnare l'AQP al rispetto delle seguenti prescrizioni riferite alla fase di realizzazione degli interventi di potenziamento dell'impianto di depurazione (P1384), come da disciplinare di gestione provvisoria (allegato R18 del progetto definitivo):**
- a) dovrà essere trasmesso a questa Sezione il certificato di inizio dei lavori con allegato il cronoprogramma aggiornato;
- b) non potranno essere applicate le deroghe di cui all'art. 110 del d.lgs. 152/2006;

- c) in ragione dello scarico in battigia, durante la realizzazione dei lavori di potenziamento dovranno essere adottati accorgimenti di natura tecnica che evitino, per quanto possibile, ripercussioni negative sul recapito finale e/o l'instaurarsi di condizioni di rischio igienico-sanitario non adeguatamente gestite;
- d) in ragione delle indicazioni contenute nel disciplinare di gestione provvisoria (elaborato R18 del progetto definitivo P1384), già valutato nell'ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, durante la realizzazione dei lavori di potenziamento si applicheranno i valori limiti allo scarico ex lege previsti; l'eventuale aggiornamento del precitato disciplinare dovrà essere sottoposto all'attenzione della scrivente Sezione;
- e) qualora la conclusione degli interventi progettuali e la messa in esercizio della nuova configurazione impiantistica avvenga in vigenza del presente titolo autorizzativo, dovrà essere trasmesso il certificato di ultimazione lavori e la comunicazione di avvio all'esercizio della nuova configurazione impiantistica o il collaudo tecnico-amministrativo, unitamente alla richiesta di aggiornamento dell'autorizzazione allo scarico;

6. di stabilire che AQP rispetti le seguenti ed ulteriori prescrizioni:

- a) effettui le **registrazioni e la conservazione dei documenti** previsti dal **Piano di Gestione**;
- b) attivi e renda pienamente funzionanti tutte le linee ed i sistemi realizzati per il trattamento dei reflui (compatibilmente con i lavori di potenziamento come da disciplinare di gestione provvisoria-allegato R18 del progetto definitivo), così come tutte le linee ed i sistemi realizzati per il trattamento dei fanghi di supero prodotti presso l'impianto stesso, assicurando una idonea manutenzione degli stessi al fine di garantire un efficiente funzionamento, così come previsto nel Piano di manutenzione dell'impianto;
- c) adotti le misure necessarie e gli accorgimenti tecnici che prevengano, lì dove tecnicamente possibile, l'aumento, anche temporaneo, dell'inquinamento eventualmente causato dal malfunzionamento dell'impianto, la diffusione di cattivi odori ed aerosol, proliferazione di insetti e larve sia nell'area del depuratore che nell'area del recapito finale, come previsto nel Disciplinare della Gestione di Emergenza per ogni eventuale fuori servizio dell'impianto e nei piani di disinfestazione dell'area del depuratore e del punto di scarico del recapito finale;
- d) i fanghi prodotti dal depuratore dovranno essere smaltiti o riutilizzati secondo le norme vigenti ed in particolare in conformità alle modalità previste nella Parte IV del DL.gs. n. 152/06 e ss. mm. ed ii, ovvero nel DL.gs. n. 99/92 e dalla LR n. 29/95;
- e) l'impianto dovrà essere impiegato per il solo trattamento dei reflui convogliati tramite fognatura dinamica, fatto salvo il ricorso, **durante l'ordinaria gestione (e non durante i lavori di potenziamento)**, alla facoltà offerta dal comma 3 (lettera c) dell'art. 110 del D.Lgs. 152/2006, qualora siano positivamente verificati tutti i presupposti indicati nel medesimo articolo, siano adottate le conseguenti misure gestionali e non venga pregiudicato il rispetto dei valori limite allo scarico e la qualità del corpo recettore;
- f) dovranno essere garantite le condizioni di sicurezza *ex lege* previste contro i rischi igienico-sanitari connessi alla gestione del presidio depurativo e allo scarico del relativo effluente;
- g) lo scarico dell'impianto di depurazione dovrà avvenire nel rispetto delle norme ambientali, senza produrre alterazioni significative dello stato qualitativo del recettore finale;

7. di stabilire che nella fascia di ampiezza di 500 m attorno al punto di scarico in battigia vigono i divieti di cui all'art. 9 comma 1 lettera c) del RR n. 13/2017;

8. di impegnare specificatamente il Comune di Giovinazzo:

- a) lì dove non ancora provveduto, ad emettere apposita ordinanza sindacale ai sensi del comma 3 dell'art. 9 del RR n. 13/2017 (BURP n. 60 *suppl.* del 25/05/2017) relativamente ai divieti di cui al comma 1 del medesimo articolo;

- b) a monitorare con la propria polizia municipale il rispetto dei divieti di cui al punto 7) soprattutto per i connessi aspetti igienico-sanitari;
- c) ad assicurare il controllo del proprio territorio con riguardo alle disposizioni e ai divieti contenuti nel R.R. n. 26 del 09/12/2013, nel regolamento di igiene e sanità pubblica dei Comuni (L.R. n.36 del 20/07/94, DGR n.3819 del 06/10/84) e nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato, in merito al divieto di immettere nella rete di fogna nera le acque meteoriche di dilavamento;

9. di impegnare Arpa Puglia:

- a) sulla base delle disposizioni di cui all'allegato V alla parte III del D.Lgs. 152/2006, della DGR 1116/2006 e del RR n. 13/2017, ad eseguire gli accertamenti analitici sull'effluente depurato, prevedendo 12 campionamenti minimi su base annuale, di cui 3 (tre) **su tutti i parametri di tab. 3 all. V parte III del TUA** (E. coli 2.500 UFC/100 ml);
- b) a trasmettere tempestivamente alla Scrivente Sezione gli esiti degli accertamenti analitici (comprensivi del verbale di campionamento) che abbiano evidenziato superamenti dei valori limite, al fine di consentire l'eventuale attivazione delle procedure di cui all'art. 130 del D.lgs. 152/2006;
- c) a trasmettere con le modalità e la cadenza trimestrale attualmente adottata il riepilogo degli accertamenti analitici condotti su base provinciale;

10. di impegnare l'Autorità Idrica Pugliese a monitorare le attività connesse con la gestione del presidio depurativo di che trattasi, anche attraverso l'approvazione del programma di manutenzione, di cui al RR n. 13/2017, proposto da AQP, che dovrà sempre contemperare l'esigenza di effettuare interventi manutentivi sull'impianto con quella di tutela del corpo recettore, soprattutto per quelle manutenzioni che prevedano l'attivazione delle gestioni speciali o provvisorie; il predetto programma di manutenzione dovrà essere trasmesso alla scrivente Sezione, alla Sezione di Vigilanza Ambientale, all'Arpa Puglia e agli ulteriori soggetti deputati al controllo;

11. di impegnare il Comune di Giovinazzo, la Sezione Vigilanza Ambientale della Regione e la Città metropolitana di Bari, ciascuno per quanto di propria competenza, a supportare l'AQP nei controlli sulle reti fognarie, soprattutto a seguito delle segnalazioni di arrivo di scarichi anomali all'impianto di depurazione;

12. di impegnare la Sezione di Vigilanza Ambientale della Regione a disporre controlli periodici presso l'impianto al fine di verificare il rispetto da parte del gestore delle prescrizioni contenute nel presente atto autorizzativo e la corretta gestione dell'impianto, come risultante anche dalla verifica dei registri, delle schede tecniche e del giornale di impianto sopra indicati; gli esiti di tali verifiche dovranno essere trasmessi alla Sezione Risorse Idriche per gli adempimenti di propria competenza;

13. di stabilire che il mancato rispetto delle disposizioni e delle prescrizioni di cui alla presente determinazione e di ogni altra norma di legge o regolamento in materia non espressamente richiamate dal presente provvedimento, comporterà, anche su segnalazione di Arpa Puglia e della Sezione di Vigilanza Ambientale della Regione, nonché degli ulteriori soggetti deputati al controllo, l'adozione dei provvedimenti di diffida, revoca o sospensione di cui all'art. 130 del D.lgs. n. 152/06 e ss. mm., fermo restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo V parte terza del succitato decreto, da parte dei soggetti competenti;

14. di dare atto che la presente autorizzazione si intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, in conseguenza il titolare dell'autorizzazione allo scarico viene ad assumere la piena ed esclusiva responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi;

15. di precisare che il presente provvedimento non esonera il proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previsti;

16. di dare altresì atto che la Regione Puglia si riserva di modificare ed integrare il presente provvedimento in

ragione delle criticità che potrebbero verificarsi nel corso di esercizio dello scarico e delle segnalazioni che potrebbero pervenire dagli organi preposti al controllo e dagli altri enti interessati;

17.di disporre la notifica a mezzo pec del presente provvedimento all'AQP S.p.A, all'Autorità Idrica Pugliese, alla Sezione Regionale di Vigilanza Ambientale, all'ARPA Puglia, alla Città Metropolitana di Bari ed al Comune di Giovinazzo;

18.di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;

Avverso il presente Provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso, ricorso al TAR Puglia, ovvero entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

Il presente atto, composto da n. 10 facciate viene redatto in un unico originale, interamente in formato digitale, ai fini di pubblicità legale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. ii.

Il presente provvedimento, sarà:

- a) conservato e custodito nei sistemi di archiviazione digitale dell'Amministrazione Regionale;
- b) inviato telematicamente e in formato digitale al Direttore del Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture e all'Assessore alle Risorse Idriche;
- c) inviato in formato digitale al Segretariato della Giunta Regionale e sempre per il tramite della piattaforma informatica regionale;
- d) inviato in formato digitale all'AQP S.p.a, all'Autorità Idrica Pugliese, alla Sezione Regionale di Vigilanza Ambientale, all'ARPA Puglia, alla Città Metropolitana di Bari ed al Comune di Giovinazzo;
- e) pubblicato all'albo pretorio della Regione Puglia e sul portale Amministrazione Trasparente;
- f) pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Dirigente della Sezione Risorse Idriche

Ing. Andrea Zotti